CAMERA DEI DEPUTATI N. 2370

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 27 luglio 1978 (Stampato n. 1253)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI

(COLOMBO VITTORINO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(MORLINO)

—

Rifinanziamento degli interventi urgenti ed indispensabili da attuare negli aeroporti aperti al traffico aereo civile

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 31 luglio 1978

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

In attesa della definizione del programma generale degli aeroporti, l'autorizzazione di spesa di cui agli articoli 1 e 10 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, ed

agli articoli 15 e 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è aumentata di ulteriori 210 miliardi.

La maggiore spesa di lire 185 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti, è destinata all'esecuzione di opere integrative e di adeguamento da eseguirsi su aeroporti che abbiano superato in un anno il traffico di 100.000 passeggeri, all'acquisto di attrezzature ed arredamenti necessari per il funzionamento degli aeroporti e alla costruzione di alloggi di servizio nelle sedi aeroportuali, nonché per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi relativamente ai lavori già appaltati al 31 dicembre 1977.

La restante maggiore spesa di lire 25 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, è destinata alla fornitura e installazione di apparecchiature integrative per l'assistenza al volo e per il controllo al traffico aereo civile, nonché alla costruzione di alloggi di servizio ed alla sistemazione logistica del personale dell'aeronautica militare impiegato in tali attività, comprese le necessarie opere civili ed eventuali espropriazioni.

Agli effetti dell'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, una quota non inferiore agli 80 miliardi di lire è riservata agli aeroporti dell'Italia meridionale ed insulare.

ART. 2.

Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, primo comma, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, nonché nell'articolo 15, quarto comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, si applicano all'esecuzione di lavori e forniture previste dalla presente legge.

In particolare le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 7 ed 8, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 825, si applicano anche alla esecuzione

dei lavori, forniture ed installazioni realizzate dal Ministero della difesa, sia con imputazioni ai fondi di cui alla presente legge che a quelli ordinari di bilancio, e pertinenti alle esigenze dell'assistenza al volo e del controllo del traffico aereo civile.

I limiti temporali di efficacia delle norme di cui ai commi precedenti sono prorogati fino al 31 dicembre 1980.

ART. 3.

Per la durata dei lavori previsti dall'atricolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, e delle opere integrative o di adeguamento di cui alla presente legge, di competenza del Ministero dei trasporti, è istituito presso la Direzione generale dell'aviazione civile un ufficio speciale con il compito di provvedere a tutti gli adempimenti di competenza dell'Amministrazione in ordine alla realizzazione delle opere stesse.

La composizione e l'organizzazione dell'Ufficio speciale, che è posto alle dirette dipendenze del direttore generale della aviazione civile, sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e non debbono comportare alcun aumento di organico del personale della Direzione generale dell'aviazione civile.

ART. 4.

All'onere di lire 210 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavato delle operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 9 della richiamata legge 22 dicembre 1973, n. 825.

L'importo di lire 185 miliardi viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti in ragione di lire 35 miliardi nell'anno 1978, di lire 109 miliardi nell'anno 1979 e di lire 41 miliardi nell'anno 1980.

L'importo di lire 25 miliardi viene iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa in ra-

gione di lire 10 miliardi nell'anno 1979 e di lire 15 miliardi nell'anno 1980.

All'onere derivante dalle predette operazioni finanziarie, da effettuare nel 1978, valutato in lire 2.100 milioni, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

Le somme di cui al precedente articolo 4 potranno essere immediatamente impegnate, fermi restando i termini indicati per la loro erogazione, e gli atti progettuali relativi alle opere integrative e di adeguamento da eseguirsi sugli aeroporti dovranno essere presentati al comitato di cui all'articolo 2 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, non oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.

I programmi relativi agli interventi previsti dalla presente legge, approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, saranno comunicati al Parlamento dal Ministro dei trasporti che presenterà altresì, anualmente, lo stato di avanzamento dei lavori.

ART. 6.

Entro il 1978 il Ministro dei trasporti è tenuto a presentare al Parlamento le linee e le proposte per:

a) la riorganizzazione della Direzione generale dell'aviazione civile;

b) il piano generale degli aeroporti da sottoporsi al parere di un comitato nazionale, nominato dal Ministro dei trasporti e composto dai rappresentanti dei Ministeri competenti, delle Regioni, delle forze sociali interessate al settore, delle compagnie aeree e di gestione aeroportuale. Tale comitato è presieduto dal Ministro dei trasporti o da un suo delegato.